

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 febbraio 2014;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTA in particolare la documentazione acquisita d'ufficio, con l'ausilio della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Mercati, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 5 e 6 novembre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA NOTIZIA DEI POSSIBILI ILLECITI CONCORRENZIALI

1. A seguito di notizie di stampa datate 31 ottobre 2012 relative a un possibile cartello anticoncorrenziale, emerso durante accertamenti di natura penale, posto in essere da diverse imprese operanti nell'ambito delle

forniture di beni e servizi alla società Trenitalia S.p.A., è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze di poter acquisire la documentazione inerente il procedimento penale interessato, per quel che concerne gli eventuali specifici profili di rilievo *antitrust*.

A seguito del rilascio in data 17 ottobre 2013 del nulla osta all'acquisizione documentale da parte del competente Sostituto Procuratore della Repubblica, con l'ausilio della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Mercati, è stata acquisita una parte della documentazione agli atti del fascicolo penale della Procura di Firenze¹, che consta dell'attività investigativa -comprensiva di ispezioni presso le sedi delle imprese coinvolte- condotta dalla Polizia di Stato.

2. In particolare, oggetto di acquisizione è stata la documentazione relativa a possibili intese tra diverse imprese operanti nel settore elettromeccanico le quali, per la fornitura e/o la riparazione/manutenzione di vari prodotti, avrebbero concordato preventivamente le rispettive offerte economiche e la ripartizione delle relative commesse.

II. LE PARTI

3. A.E.G. (Applicazioni Elettriche Generali) S.r.l., di seguito Aeg, è una società che svolge attività di progettazione, fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine elettriche industriali, ferroviarie, navali per medie ed alte tensioni².

4. Damiano Motor's S.p.A., di seguito Dmo, è una società attiva nella fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, nonché nella riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche.

5. El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.A., di seguito Elca, è una società che opera nella fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, nonché nella riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane.

6. Elettromeccanica Pm S.r.l., di seguito Elpm, è una società attiva nella fornitura e riparazione di motori elettrici e di trasformatori (bobine), nonché

¹ Procedimento penale n. 4222/2010 Rgnr.

² Gli ambiti di attività merceologica delle Parti sono tratti da informazioni di fonte Cerved ovvero dai siti web delle società.

nella loro riparazione e manutenzione.

7. Firema Trasporti S.p.A. in amministrazione straordinaria, di seguito Firema, è una società che esegue attività di progettazione, costruzione, manutenzione e riparazione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere.

8. G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c., di seguito Gmg, è una società attiva nell'ambito della costruzione e riparazione di avvolgimenti e bobine per motori elettrici per applicazioni industriali e ferro-tramviarie, nonché nell'ambito dell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici.

9. M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l., di seguito Meis, è una società che effettua attività di riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, nonché di produzione e riparazione di avvolgimenti generici per motori di trazione dei rotabili ferroviari.

10. Motortecnica S.r.l., di seguito Mtnc, è una società attiva nella fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, nonché nella progettazione, costruzione e revisione di macchine elettriche rotanti e di pompe idrauliche.

11. Piaggio & Figli Service S.r.l., di seguito Pgg, è una società attiva nella riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, di motori elettrici, nonché nella installazione di apparecchi elettrici ed elettronici.

12. P.M. &C. S.c.a.r.l., di seguito Pm, è una società consortile che offre prodotti elettrici e meccanici (quali bobine, collettori e alberi per motori elettrici), servizi di manutenzione e riparazione di motori elettrici, producendo e distribuendo altresì dispositivi vari per l'automazione e la segnaletica per il settore ferroviario.

13. Retam Sud Industria Elettromeccanica S.p.A., di seguito Retam, è una società che opera nella progettazione e costruzione di prodotti elettrici e meccanici, apparecchiature elettromeccaniche per il settore industriale e ferrotramviario, nonché nella installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici.

14. So.El.Ta. Elettromeccanica di Baroni Luciano &C. S.n.c., di seguito Soelta, è una società attiva nella fabbricazione di apparecchiature elettriche.

III. GLI ELEMENTI EMERSI

15. La documentazione acquisita dà conto della probabile esistenza di un'ampia concertazione intercorsa tra le Parti, volta ad alterare il reale confronto competitivo tra le stesse in relazione alla fornitura di beni e servizi alla società Trenitalia S.p.A. (di seguito Trenitalia).

16. In particolare, le Parti non avrebbero appositamente partecipato alla gara europea per bobine per motori elettrici del settembre 2011, di importo presumibilmente maggiore rispetto alle altre. Per la fornitura di bobine, diversamente da quanto avvenuto in precedenza, Trenitalia aveva infatti deciso di indire una gara europea; quale reazione a questa nuova procedura d'acquisto, ritenuta penalizzante, le imprese dell'ipotizzato cartello avrebbero pattuito di non presentare offerta economica, concordando altresì una spiegazione comune da fornire alla stazione appaltante riguardo a tale comportamento anomalo.

17. Anche con riferimento ad altre procedure di acquisto di beni e servizi da parte di Trenitalia, le evidenze documentali acquisite sono indicative della probabile sussistenza di accordi collusivi tra le Parti.

In particolare, con riferimento alla fornitura di bobine statoriche per motore Etr460-470-480 del marzo 2011, in occasione di una corrispondenza per via elettronica, il rappresentante di una delle Parti (Meis) trasmette ai rappresentanti di altre (Firema, Elca, Aeg, Dmo, Elpm, Pm, Mtnc, Retam, Gmg) un foglio *excel* contenente un prospetto riepilogativo nel quale vengono indicati i prezzi che ciascuna consociata avrebbe dovuto offrire in sede di gara; inoltre il prezzo più basso, corrispondente all'impresa designata dal cartello quale aggiudicataria della gara in questione, viene evidenziato cromaticamente nel prospetto.

18. Analogamente, con riferimento alla procedura per la fornitura di matasse statore/bobine per motore di trazione Etr500 Plt e Etr500 del giugno 2011, dal testo di una *mail* si evincono le modalità attraverso le quali le imprese partecipanti all'ipotizzato cartello avrebbero concordato in anticipo i prezzi che ciascuna avrebbe dovuto offrire al fine di garantire l'esito di gara preordinato. Tali prezzi vengono riassunti dal coordinatore contabile del cartello in un apposito prospetto, nel quale il prezzo più basso risulta

abbinato all'impresa individuata come aggiudicataria della fornitura (nel caso di specie Aeg), mentre le altre imprese coinvolte (nel caso di specie Meis, Firema, Elca, Dmo, Elpm/Pm, Retam, Gmg, Mtnc) avrebbero dovuto offrire prezzi più elevati al fine di simulare un'effettiva competizione.

19. Ulteriori evidenze di contatti tra le Parti finalizzati alla ripartizione delle forniture a Trenitalia interessano, secondo quanto allo stato ricostruito, le seguenti procedure:

(i) *procedura negoziata per la fornitura di bobine per motori elettrici Gm 010*, svoltasi nel mese di luglio 2010 per un importo complessivo pari a 6,89 milioni di euro (suddivisi in lotti), che ha interessato le imprese Aeg, Elca, Firema, Meis, Pm, Retam, Elpm, Mtnc, Dmo e Gmg;

(ii) *gara d'appalto per la fornitura di bobine poliprincipali*, svoltasi nel mese di luglio 2010, che ha interessato le imprese Firema, Meis, Retam e Mtnc;

(iii) *richiesta di offerta per collettori cat. 301/051*, effettuata nel mese di novembre 2010, per un importo complessivo pari a 21.500 euro a collettore, che ha interessato le imprese Aeg, Elca, Meis, Pm, Retam, Elpm e Mtnc;

(iv) *richiesta di preventivo per fornitura di kit bobine per locomotore E464*, effettuata nel periodo novembre 2010-gennaio 2011 per un importo complessivo pari a 9.710 euro a kit, che ha interessato le imprese Elca, Dmo, Pm e Elpm;

(v) *richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di riparazione di piccole macchine rotanti a corrente alternata*, effettuata nel periodo novembre 2010-gennaio 2011, per un importo complessivo pari a 379.000 euro che ha interessato le imprese Elca, Dmo, Pm, Elpm e Meis;

(vi) *gara a procedura negoziata per il rifacimento ed avvolgimento di indotti T910*, svoltasi nel periodo novembre 2010-gennaio 2011, per un importo complessivo pari a 240.000 euro che ha interessato le imprese Aeg, Elca, Firema, Meis, Pm, Retam, Elpm, Mtnc, Dmo, Pgg e Gmg;

(vii) *fornitura di matassine/bobine per lo statore del motore E464*, richiesta nel mese di gennaio 2011, per un importo complessivo pari a 154 euro a matassina, che ha interessato le imprese Aeg ed Elca.

20. La contabilità dell'ipotizzato cartello veniva tenuta attraverso l'aggiornamento di un prospetto³ che riepiloga -in maniera dinamica, ossia

³ Agli atti vi è un cartellone relativo a dodici procedure di acquisto di bobine da parte di Trenitalia denominate, in ordine cronologico: "Gpn5149 – Roma 12 marzo 2008"; "Gpn308/08 – Foligno 4 marzo 2008"; "Gpn459/8061 – Firenze 6 marzo 2008"; "Gpn5284 – Roma 26 gennaio 2009"; "Gpn959510020 – Verona 23 marzo 2009"; "Gpn5315 – Roma 8 maggio 2009"; "Gpn – Foligno"; "Gpn5364 – Roma 27 novembre 2009"; "Gpn10/07/Fo scad. 26 febbraio 2010 Foligno"; "Rdp 2110166738 del 13 aprile 2010"; "Gpn5566 Roma 28 giugno 2010"; "Rich. Prev. 2110170908 Foligno 30 giugno 2010".

tenendo conto delle posizioni in sospeso del passato- le cosiddette “*assegnazioni*” attribuite a ciascuna impresa per ogni commessa di Trenitalia, così come il cosiddetto “*credito/debito*” complessivo maturato nei confronti degli altri membri del cartello. A quest’ultimo riguardo, proprio la differenza tra il valore monetario associato alle “*assegnazioni*” e il valore monetario associato alla cosiddetta “*quota*” (ossia la differenza tra spettanza effettiva e spettanza teorica) restituisce il “*credito/debito*” nei confronti del tavolo, evidentemente risultando quest’ultimo di segno negativo in caso di credito maturato (spettanza effettiva < spettanza teorica) e, specularmente, di segno positivo in caso di debito maturato (spettanza effettiva > spettanza teorica).

21. In sostanza, le citate imprese fornitrici di beni e servizi di natura elettromeccanica in ambito ferroviario avrebbero scambiato informazioni sensibili e preventivamente concordato le rispettive scelte strategiche, in termini di prezzi o ribassi da presentare in sede di gara, al fine di predeterminare l’impresa di volta in volta aggiudicataria e ripartire così, sulla base di quote preordinate, le principali forniture destinate a Trenitalia.

Aeg, Dmo, Elca, Elpm, Firema, Gmg, Meis, Mtnc, Pgg, Pm, Retam e Soelta avrebbero pertanto posto in essere un’intesa finalizzata ad alterare le dinamiche concorrenziali nell’aggiudicazione di procedure d’acquisto di materiali e servizi indette da Trenitalia.

IV. I MERCATI INTERESSATI

22. L’ambito merceologico relativo alle condotte in esame riguarda la fornitura di materiali ed apparecchiature elettromeccaniche per il settore ferroviario (essendo Trenitalia la stazione appaltante), nonché la prestazione dei relativi servizi di revisione, manutenzione e riparazione. I mercati interessati dal presente procedimento possono dunque individuarsi in corrispondenza delle procedure per l’acquisto dei predetti beni e servizi da parte di Trenitalia oggetto dell’ipotizzata concertazione tra le Parti.

23. La dimensione geografica dei predetti ambiti merceologici può essere in prima approssimazione ipotizzata nazionale, atteso che -secondo le informazioni allo stato disponibili- alle procedure bandite a livello nazionale da Trenitalia per la fornitura e/o la manutenzione di materiale

Le imprese indicate nel prospetto sono le seguenti: “Aeg”; “DamianoM” [Dmo]; “Elca”; “FiremaT” [Firema]; “Meis”; “Pm” [Pm/Elpm]; “RetamS” [Retam]; “Gmg”; “Piaggio” [Pgg]; “Motortecnica” [Mtnc]; “Soelta”.

elettromeccanico ferroviario risultavano partecipare prevalentemente imprese italiane.

24. Ad ogni modo, nei casi di intese restrittive della concorrenza la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese⁴. Tale definizione è dunque funzionale "*alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale*"⁵, ed è altresì "*funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività*"⁶.

V. VALUTAZIONI

25. Le informazioni disponibili rivelano la probabile esistenza, quanto meno a partire dal 2008 e almeno sino al 2011, di un'intesa orizzontale tra le Parti, sotto forma di accordo e/o pratica concordata, finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori e a condizionare, anche in maniera significativa, le dinamiche competitive in relazione alla fornitura di beni e servizi elettromeccanici in ambito ferroviario.

Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che Aeg, Dmo, Elca, Elpm, Firema, Gmg, Meis, Mtn, Pgg, Pm, Retam e Soelta avrebbero definito e implementato un sistema di condivisione di informazioni sensibili e di programmazione concertata delle rispettive scelte strategiche, in modo da predeterminare, di fatto, l'esito delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte di Trenitalia, sia con riguardo alla scelta dell'impresa di volta in volta fornitrice, sia rispetto alle condizioni economiche di aggiudicazione della commessa.

26. Il meccanismo collusivo avrebbe dunque interessato più di dieci imprese attive nel settore elettromeccanico e fornitrici di materiale e/o servizi di riparazione e manutenzione acquistati da Trenitalia -secondo le informazioni al momento disponibili- attraverso gare d'appalto, trattative private semplificate, contratti aperti di fornitura.

Il funzionamento del cartello sarebbe stato assicurato anche mediante la gestione di una contabilità complessiva delle assegnazioni passate, destinata ad agevolare la concordata ripartizione delle future procedure di

⁴ In tal senso Corte di Giustizia, sent. 16 dicembre 1975, *Suiker Unie/Commissione*, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/75; 10 marzo 1992, *Siv/Commissione*, T-68/92.

⁵ Cfr. Consiglio di Stato, VI, sent. n. 1189/2001 e sent. n. 1191/01.

⁶ Cfr. Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, *Pellegrini/Consip*.

aggiudicazione.

27. I comportamenti oggetto di istruttoria potrebbero pertanto aver alterato significativamente, se non del tutto escluso, il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nel settore interessato, a detrimento dei costi e della qualità delle prestazioni fornite a Trenitalia.

28. In considerazione della possibile dimensione nazionale dell'ambito economico interessato dall'intesa in esame, quest'ultima potrebbe risultare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri⁷.

Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, potrà essere valutata ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/90 o dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue).

RITENUTO, pertanto, che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/90 o dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue) da parte delle società Aeg, Dmo, Elca, Elpm, Firema, Gmg, Meis, Mtn, Pgg, Pm, Retam e Soelta;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società A.E.G. (Applicazioni Elettriche Generali) S.r.l., Damiano Motor's S.p.A., El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.A., Elettromeccanica Pm S.r.l., Firema Trasporti S.p.A. in amministrazione straordinaria, G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c., M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l., Motortecnica S.r.l., Piaggio & Figli Service S.r.l., P.M. &C. S.c.a.r.l., Retam Sud Industria Elettromeccanica S.p.A., So.El.Ta. Elettromeccanica di Baroni Luciano &C. S.n.c., per presunta violazione dell'art. 2 l. 287/90 o dell'art. 101 TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei

⁷ “Gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato”, Punto 78 della Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato”. Vedi anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters.

rappresentanti legali delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2015.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella